Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I° Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 52
del 27 dicembre 2000

S.S. N. 12

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 dicembre 2000 **L. 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 novembre 2000, n. 0430/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 5, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 13/1998. Delimitazione di aree di rilevante interesse ambientale (ARIA).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 recante «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali» il cui articolo 5 dispone in materia di «Aree di rilevante interesse ambientale»;

PREMESSO:

CHE con lettera n. 6840/1.401 del 24 luglio 1997 la Direzione regionale della pianificazione territoriale, dopo avere redatto la proposta di istituzione di 20 ARIA d'intesa con l'Azienda regionale dei parchi e foreste, ha chiesto ai Comuni i pareri costituenti intesa previsti dal suddetto articolo 5;

CHE i pareri di numerosi Comuni contenevano richieste ed osservazioni in merito alle modalità di pianificazione delle ARIA;

CHE con l'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, accogliendo tali richieste, è stato modificato l'articolo 5 della legge regionale n. 42/1996 prevedendo fra l'altro che le ARIA, una volta istituite, possano essere soggette a varianti ai piani regolatori in luogo dei piani territoriali regionali particolareggiati e che alle delimitazioni delle ARIA vengano allegati dei documenti tecnici di indirizzo (DTI) che costituiscono riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali;

CHE a seguito delle succitate modifiche legislative è stata avviata una nuova fase di consultazione con i Comuni interessati alla delimitazione delle ARIA;

VISTI i pareri espressi formalmente dai Comuni interessati come puntualmente riportati nella relazione istruttoria predisposta a corredo del presente decreto;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione sui possibili effetti sull'ambiente redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 7 settembre 1990 n. 43 e predisposta a corredo del presente decreto;

PRESO ATTO che nei siti di importanza comunitaria appartenenti alla rete ecologica Natura 2000 compresi in alcune delle ARIA che si propone di istituire, si applica il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 di recepimento della Direttiva Habitat 92/43 CEE;

CONSIDERATO altresì che nei terreni occupati da aree per attività addestrative l'istituzione delle ARIA non comporta modifiche ai disciplinari d'uso stipulati tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Comando Regione militare nord, né impedimenti alla stipula di ulteriori convenzioni in tal senso;

RILEVATO che l'uso addestrativo di una parte dei terreni nei quali si prevede di istituire le ARIA non ha comportato danni materiali all'ambiente e anzi ha talvolta contribuito al suo mantenimento evitando ogni ulteriore trasformazione;

CONSTATATO che le ARIA n. 3-Col Gentile e n. 9-Lago Minisini e Rivoli Bianchi non si ritengono attualmente istituibili in quanto la maggioranza dei Comuni interessati ha espresso parere contrario alla richiesta intesa;

DATO ATTO che le ARIA n. 2-Monti Bivera e Clap Savon, n. 8-Fiume Tagliamento, n. 13-Zona di Vernasso, n. 14-Fiume Stella, n. 15-Torrente Cormor, n. 16-Fiume Torre, n. 17-Fiume Natisone, n. 18-Torrente Corno, n. 19-Fiume Isonzo, n. 20-Laguna di Grado e Marano saranno oggetto di successivo provvedimento;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3370 del 10 novembre 2000, assunta su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore ai parchi;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è approvata la delimitazione delle seguenti aree di rilevante interesse ambientale (ARIA):

ARIA n. 1 - Bosco Duron
ARIA n. 4 - Monti Verzegnis e Valcalda
ARIA n. 5 - Monte Ciaurlec e Forra del torrente Cosa
ARIA n. 6 - Forra del torrente Colvera
ARIA n. 7 - Fiume Meduna e torrente Cellina
ARIA n. 10 - Rio Bianco di Taipana e Gran Monte
ARIA n. 11 - Forra del torrente Cornappo
ARIA n. 12 - Torrente Lerada

2. Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti tecnici:

- i perimetri delle ARIA n. 1, 4, 5, 6, 11, 12 alla scala 1: 25.000;
- i perimetri delle ARIA n. 7 e 10 alla scala 1: 50.000;
- i documenti tecnici di indirizzo delle ARIA n. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 novembre 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale.

N. 1 - Bosco Duron

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti eventualmente riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2. Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;
b) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3. Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

3. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso compatibili con la gestione e la fruizione culturale dell'ARIA. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici. Le infrastrutture territoriali quali ponti, guadi, carrarecce caratteristici per tipologia e tecniche vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

4. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche.

5. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione:

a) opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
   - opere di difesa idraulica strettamente necessarie privilegiando gli interventi dell'ingegneria naturalistica;
   - opere di consolidamento e rimodellamento dei versanti;
   - opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramento e al rafforzamento della vegetazione boscata;
   - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti, compresi o limitrofi l'ARIA;
   - altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, linee elettriche purché previste nelle suddette varianti;
b) opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
   - percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
   - ridefinizione delle forme di accesso e attraversamento dell'area mediante interventi di ripristino delle carrarecce esistenti o realizzazione di nuovi sentieri necessari a raggiungere le viabilità principali.

2. Le opere di cui al comma 1 sono previste in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e atten-

te progettazioni. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B. CRITERI SPECIFICI

6. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti è specifico oggetto di tutela e deve pertanto essere mantenuto entro il perimetro dell'ARIA e assoggettato a specifica zonizzazione e normativa, il soprassuolo boscato, costituito prevalentemente da colonie di abete bianco e abete rosso, di particolare valore ambientale anche per l'ottimo stato vegetativo come bosco da seme.

(vedi cartina allegata)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale.

N. 4 - Monti Verzegnis e Valcalda

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali geomorfologici, botanici e faunistici, anche i contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non ne è ammessa la flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti alle eventuali zone adiacenti in cui il piano regolatore opera una tutela ambientale.

2. Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

c) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

d) escludere limitate parti che fossero occupate da attività produttive o da edifici;

e) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3. Il perimetro comprende comunque le aree Natura 2000, con le sole eventuali minime variazioni conseguenti al cambio di scala o all'esclusione di aree edificate.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole e boscate esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso compatibili con la gestione e la fruizione culturale e turistica dell'ARIA. I manufatti tradizionali esistenti possono essere adattati ad abitazione purché mantengano le caratteristiche tipologiche e formali. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici. Altri manufatti, quali parti di infrastrutture antiche, vanno recuperati in quanto testimonianze storiche ed integrati con gli obiettivi della fruizione ambientale.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12 lettera c) della legge regionale n. 52/1991.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali, all'interno dell'ARIA ammettono le seguenti opere, indicandone ove possibile la localizzazione:

a) opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
- opere di tutela dell'ecosistema della valle di Preone e dei versanti laterali estesi sino alle zone di alta montagna, rivolte in particolare alla salvaguardia degli aspetti ambientali, al mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica;
- opere necessarie al mantenimento della qualità delle acque, alla depurazione e alla salvaguardia della presenza ittica mediante interventi e bonifiche necessari a ridurre o evitare forme di inquinamento;
- opere selvicolturali volte al miglioramento e al rafforzamento degli assetti boschivi;
- opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti;
- opere di valorizzazione degli elementi storici presenti, mediante interventi di recupero o manutenzione, per integrarli con i nuovi sistemi di fruizione ambientale;

b) opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
- interventi rivolti alla valorizzazione e fruibilità anche turistica delle zone comprese nell'ARIA;
- percorsi pedonali attrezzati, ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;

c) altre opere, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche quando strettamente necessarie e non realizzabili altrove purché previste nelle suddette varianti.

2. Nella Valle di Preone è ammesso l'utilizzo, a fini agrituristici delle malghe anche con limitati ampliamenti, mantenendone per quanto possibile le caratteristiche tipologiche. Possono essere ammesse attrezzature a fini zootecnici e realizzazioni a fini agricoli-forestali purché rispettino le caratteristiche tipologiche dei fabbricati esistenti.

3. I manufatti relativi alle opere di cui al comma 1 sono previsti e normati in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni anche se tali opere sono collocate in aree non soggette a vincolo paesaggistico. Le opere a rete sono, quando possibile, raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

4. Sono vietati interventi di captazione delle acque dal torrente Arzino, per la parte inclusa nell'ARIA.

B. CRITERI SPECIFICI

7. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) i rilievi prealpini con substrato calcareo e calcareo dolomitico e la piana centrale a prati stabili con casolari isolati;

b) le superfici interessate da habitat rocciosi (detriti di falda) di alta montagna presenti in particolare sulle dorsali dei monti Valcalda e Burlat;

c) le aree boscate sommitali e di versante che presentano una serie completa di associazioni zonali a prevalenza di abete e faggio;

d) le praterie sopra il limite del bosco in parte pascolate ove sono presenti malghe in attività;

e) le presenze floristiche costituite da vegetazioni tipiche presenti anche con specie rare;

f) gli alvei torrentizi del Seazza e Arzino che incidono profondamente in senso longitudinale l'ambito e presentano un elevato grado di naturalità.

(vedi cartina allegata)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 5 - Monte Ciaurlec e Forra del torrente Cosa

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei comuni adiacenti.

Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti alle eventuali zone adiacenti in cui il piano regolatore opera una tutela ambientale.

2. Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

f) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

g) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso compatibili con la gestione e la fruizione culturale e turistica dell'ARIA. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici, nel rispetto degli elementi tipologici ed architettonici caratteristici. Altri manufatti, quali parti di infrastrutture antiche, vanno recuperati in quanto testimonianze storiche ed integrati con gli obiettivi della fruizione ambientale.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo, rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12, lett. c) della legge regionale n. 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone ove possibile la localizzazione:

d) opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
- opere di tutela dell'ecosistema della forra del torrente Cosa, rivolte in particolare alla salvaguardia dell'alveo, al mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva dei versanti laterali, privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica;
- opere necessarie al mantenimento della qualità delle acque, alla depurazione e salvaguardia della presenza ittica mediante interventi e bonifiche necessari a ridurre o evitare forme di inquinamento;
- opere selvicolturali volte alla tutela, manutenzione e al rafforzamento della trama arborea;
- opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti;
- opere di valorizzazione degli elementi storici presenti, mediante interventi di recupero e manutenzione, per integrarli con i nuovi sistemi di fruizione ambientale;
- altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche purché previste nelle suddette varianti;

e) opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
- percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
- rivitalizzazione degli ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico presenti nell'area;
- interventi rivolti alla valorizzazione e fruibilità anche turistica delle cavità ipogee presenti, nel rispetto delle loro caratteristiche morfologiche nonché le limitate opere di scavo e di allargamento finalizzate all'esplorazione da parte dei gruppi speleologici;
- ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive;

f) fuori del perimetro dell'ARIA ovvero entro il perimetro quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti senza o con limitati aumenti di volume: eventuali attrezzature espositive, centri visite, punti di ristoro, attrezzature per il noleggio di cavalli.

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B. CRITERI SPECIFICI

7. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) la forra del torrente Cosa compresa fra l'abitato di Gerchia a nord e località Mulinars a sud, derivata da un fenomeno di erosione fluviale del torrente Cosa, comprende l'alveo centrale ed i ripidi versanti laterali;

b) gli altri fenomeni geomorfologici epigei e ipogei, appartenenti ad un ambiente carsico a calcari di scogliera del Cretaceo con inghiottitoi e grotte;

c) le aree boscate di versante a prevalenza di faggio e carpino bianco, nonché le boscaglie di tipo carsico;

d) le stazioni neolitiche.

(vedi cartina allegata)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 6 - Forra del torrente Colvera

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti eventualmente riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2. Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

b) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3. Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

4. Il perimetro comprende comunque le aree Natura 2000, con le sole eventuali minime variazioni conseguenti al cambio di scala.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici. Le infrastrutture territoriali quali ponti, guadi, carrarecce caratteristici per tipologia e tecniche vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo, rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di

cui all'articolo 131, comma 12, lettera c) della legge regionale n. 52/1991.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone ove possibile la localizzazione:

a) opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
   - opere di difesa idraulica strettamente necessarie e condotte privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica;
   - opere di consolidamento e rimodellamento dei versanti;
   - opere selvicolturali volte alla tutela, manutenzione e al rafforzamento della vegetazione di versante e golenale;
   - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti;

b) opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
   - percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
   - rivitalizzazione degli ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico presenti nell'area;
   - ridefinizione delle forme di accesso e attraversamento dell'area mediante interventi di ripristino delle carrarecce esistenti o realizzazione di nuovi sentieri anche ciclabili;
   - ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive;

c) altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche purché previste nelle suddette varianti;

d) quando possono essere utilizzati volumi edilizi senza o con limitati aumenti di volume: eventuali attrezzature espositive, centri visite, punti di ristoro, attrezzature per il noleggio dei cavalli.

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B. CRITERI SPECIFICI

7. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) la forra con gli imponenti fenomeni di erosione fluviale, che va intesa nel suo insieme costituito dall'alveo e dalle fasce prospicienti caratterizzate da una vegetazione di elevato valore paesaggistico;

b) le aree dei rilievi circostanti, che per le elevate qualità naturali (ivi comprese quelle floristiche), attestano il valore ambientale e paesaggistico del territorio contermine, comprendendovi anche sporadiche me significative testimonianze dell'antica antropizzazione;

c) i manufatti o i ruderi di interesse storico - ambientale considerati nel loro valore architettonico, ed i collegamenti viari ancora individuabili (e ripristinabili) quali segnali degli originari utilizzi del territorio montano e delle attività praticate;

d) i fenomeni della morfologia del suolo con le evidenti manifestazioni dei ricoveri sottoroccia, del reticolo di tutti i corsi d'acqua montani e del ruscellamento tributario del torrente Colvera, anche a monte della forra, il cui effetto si commisura palesemente alle periodiche variazioni del regime idrico di deflusso.

(vedi cartina allegata)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 7 - Fiume Meduna e torrente Cellina

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici, sia nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, sia in quelle non soggette e nelle aree contermini all'ARIA.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei comuni adiacenti.

Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2. Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

h) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

i) escludere limitate parti che fossero occupate da attività produttive o da edifici;

j) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3. Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

4. Il perimetro comprende comunque le aree Natura 2000, con le sole eventuali minime variazioni conseguenti al cambio di scala.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discarich; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12 lettera c) della legge regionale n. 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

2. Possono essere mantenuti con specifica zonizzazione gli impianti di lavorazione di inerti già esistenti e dei quali sia verificata l'impossibilità di spostamento.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione:

g) opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
   - opere di difesa idraulica strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
   - opere per la depurazione delle acque;
   - opere selvicolturali volte al miglioramenti e al rafforzamento della trama arborea;
   - opere per il mantenimento della vegetazione dei magredi;
   - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti;

h) opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
   - percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
   - altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche purché previste nelle suddette varianti;

i) fuori del perimetro dell'ARIA, ovvero entro il perimetro quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti senza o con limitati aumenti di volume: eventuali attrezzature espositive, centri visite, punti di ristoro, attrezzature per il noleggio di cavalli.

2. Le opere di cui al comma 1 sono previste, normate e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni anche se collocate in aree non soggette a vincolo paesaggistico. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B. CRITERI SPECIFICI PER LA PARTE COMPRESA NELLA PIANURA ARIDA

7. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono spe-

cifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA nella pianura arida e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) gli alvei dei corsi d'acqua comprese le loro sponde, per il loro valore di elementi naturali morfologici;

b) i magredi, per il loro valore di elementi naturali in generale;

c) le superfici boscate, per il loro valore di elementi naturali in generale.

(vedi cartine allegate)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 10 - Rio Bianco di Taipana e Gran Monte

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali geomorfologici, botanici e faunistici, anche i contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non ne è ammessa la flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti alle eventuali zone adiacenti in cui il piano regolatore opera una tutela ambientale.

2. Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

k) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

l) escludere limitate parti che fossero occupate da attività produttive o da edifici;

m) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole e boscate esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso compatibili con la gestione e la fruizione culturale e turistica dell'ARIA, nonché piccole costruzioni di servizio per l'attività agricola, di autoconsumo. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici. Altri manufatti, quali parti di infrastrutture antiche, vanno recuperati in quanto testimonianze storiche ed integrati con gli obiettivi della fruizione ambientale.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12, lettera c) della legge regionale n. 52/1991.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone ove possibile la localizzazione:

a) opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:

- opere di tutela dell'ecosistema del rio bianco di Taipana e Gran Monte, rivolte in particolare alla salvaguardia degli aspetti ambientali, al mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica;

- opere necessarie al mantenimento della qualità delle acque, alla depurazione e alla salvaguardia della presenza ittica mediante interventi e bonifiche necessari a ridurre o evitare forme di inquinamento;
- opere finalizzate alle attività selvicolturali e alle utilizzazioni boschive volte anche al miglioramento e al rafforzamento degli assetti boschivi;
- opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti;
- opere di valorizzazione degli elementi storici presenti, mediante interventi di recupero o manutenzione, per integrarli con i nuovi sistemi di fruizione ambientale;

b) opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
- interventi rivolti alla valorizzazione e fruibilità anche turistica delle zone comprese nell'ARIA;
- percorsi pedonali attrezzati, ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;

c) altre opere, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche quando strettamente necessarie e non realizzabili altrove purché previste nelle suddette varianti.

2. Le opere di cui al comma 1 sono previste in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono, quando possibile, raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B. CRITERI SPECIFICI

7. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) il rilievo montuoso del Gran Monte, in buona parte ricoperto da formazioni prative che si estendono con interessanti gradienti altitudinali;

b) le aree boscate sommitali e di versante che presentano una serie completa di associazioni zonali a prevalenza di pino nero e faggio;

c) le malghe che ancora utilizzano a pascolo i prati di alta montagna;

d) le presenze floristiche costituite da vegetazioni tipiche presenti anche con specie rare;

e) l'alveo del rio Bianco per le elevate qualità ambientali che possiede.

(vedi cartina allegata)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 11 - Forra del torrente Cornappo

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali geomorfologici, botanici e faunistici, anche i contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non ne è ammessa la flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti alle eventuali zone adiacenti in cui il piano regolatore opera una tutela ambientale.

2. Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

n) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

o) escludere limitate parti che fossero occupate da attività produttive o da edifici;

p) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3. Il Comune di Nimis può inoltre inserire l'area corrispondente alla zona denominata attualmente Area agricola forestale di salvaguardia posta fra l'attuale perimetro dell'ARIA e l'abitato di Monteprato, con le eventuali modifiche di perimetro che risultassero necessarie.

4. Il perimetro comprende comunque le aree Natura 2000, con le sole eventuali minime variazioni conse-

guenti al cambio di scala o all'esclusione di aree edificate.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole e boscate esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso compatibili con la gestione e la fruizione culturale e turistica dell'ARIA. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici. Altri manufatti, quali parti di infrastrutture antiche, vanno recuperati in quanto testimonianze storiche ed integrati con gli obiettivi della fruizione ambientale.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12, lettera c) della legge regionale n. 52/1991.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone ove possibile la localizzazione:

a) opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
   - opere di tutela dell'ecosistema della forra del Torrente Cornappo, rivolte in particolare alla salvaguardia dell'alveo, al mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, ripariale e dei versanti laterali, privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica;
   - opere necessarie al mantenimento della qualità delle acque, alla depurazione e salvaguardia della presenza ittica mediante interventi e bonifiche necessari a ridurre o evitare forme di inquinamento;
   - opere selvicolturali volte al miglioramento e al rafforzamento della trama arborea;
   - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti;
   - opere di valorizzazione degli elementi storici presenti, mediante interventi di recupero o manutenzione, per integrarli con i nuovi sistemi di fruizione ambientale;

b) opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
   - interventi rivolti alla valorizzazione e fruibilità anche turistica delle cavità ipogee presenti, nel rispetto delle loro caratteristiche morfologiche nonché le limitate opere di scavo e di allargamento finalizzate all'esplorazione da parte dei gruppi speleologici;
   - percorsi pedonali attrezzati, ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;

c) altre opere, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche quando strettamente necessarie e non realizzabili altrove purché previste nelle suddette varianti.

2. I manufatti relativi alle opere di cui al comma 1 sono previsti e normati in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni anche se tali opere sono collocate in aree non soggette a vincolo paesaggistico. Le opere a rete sono, quando possibile, raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B. CRITERI SPECIFICI

7. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Nell'ARIA delimitata sono oggetto di tutela i seguenti contenuti:

a) la forra del torrente Cornappo compresa fra l'abitato di Torlano di Sopra e gli abitati di Taipana e Debellis, derivata da un fenomeno di erosione fluviale del Torrente Cornappo, comprende l'alveo centrale ed i ripidi versanti laterali;

b) gruppo delle Grotte dei Viganti, appartenenti ad un imponente fenomeno carsico;

c) le aree boscate di versante a prevalenza di faggio e carpino bianco, nonché le boscaglie di tipo carsico (orneto - ostrieti);

d) le presenze floristiche costituite da vegetazioni tipiche presenti anche con specie rare.

(vedi cartina allegata)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 12 - Torrente Lerada

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali, fisici, vegetali e faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti, per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici, sia nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, sia in quelle non soggette, sia nelle aree contermini all'ARIA.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2. Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

q) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

r) escludere limitate parti che fossero occupate da attività produttive o da edifici;

s) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3. Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12, lettera c) della legge regionale n. 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione:

a) opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
  - opere di difesa idraulica strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
  - opere per la depurazione delle acque;
  - opere selvicolturali volte al miglioramento e al rafforzamento della trama arborea;
  - opere per il mantenimento della vegetazione boschiva fra le quali sono comprese le strade interpoderali necessarie per il taglio del bosco;
  - opere per la mitigazione dell'impatto sul paesaggio di manufatti esistenti;
  - altre opere, quali strade, acquedotti, fognature, linee elettriche quando strettamente necessarie e non realizzabili altrove purché previste nelle suddette varianti;

b) opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
  - interventi rivolti alla valorizzazione e fruibilità anche turistica delle zone comprese nell'ARIA;

- percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;

c) fuori dal perimetro dell'ARIA, ovvero entro il perimetro quando possono essere utilizzati volumi edilizi esistenti, senza o con limitati aumenti di volume: eventuali attrezzature espositive, centri visite, punti di ristoro, attrezzature per il noleggio di cavalli.

3. Le opere di cui al comma 1 sono previste in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B. CRITERI SPECIFICI PER L'ARIA N. 12 DEL TORRENTE LERADA

7. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) gli alvei dei corsi d'acqua comprese le loro sponde, per il loro valore di elementi naturali morfologici;

b) le superfici boscate, per il loro valore di elementi naturali in generale;

c) gli elementi floristici, vegetazionali e faunistici presenti quando costituiti da vegetazioni tipiche e specie rare.

(vedi cartina allegata)

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA